

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti \(rifusione\)](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti](#) > [Netherlands](#)

# Notificazione e comunicazione degli atti

Paesi Bassi

Paesi Bassi



NB! Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1<sup>o</sup> luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui](#)!

## Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Nei Paesi Bassi tutti gli ufficiali giudiziari sono organi mittenti. Cerca un organo mittente su: <https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor>.

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.  
[Elenco delle autorità competenti](#)

## Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Nei Paesi Bassi tutti gli ufficiali giudiziari e l'organismo centrale sono organi riceventi. Cerca un organo ricevente su: <https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor>.

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.  
[Elenco delle autorità competenti](#)

## Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Gli ufficiali giudiziari possono ricevere gli atti a mezzo posta. Un organo ricevente il cui recapito di fax o di posta elettronica è menzionato in allegato può ricevere atti anche per fax o posta elettronica.

## Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Le lingue accettate ai fini della compilazione del formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento e il certificato di notificazione o di comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sono le lingue inglese e tedesca.

## Articolo 3 - Autorità centrale

L'organismo centrale è la Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ("Organizzazione professionale regia degli ufficiali giudiziari").

Indirizzo:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Paesi Bassi

Tel.: + 31 70 890 35 30

E-mail: [kbvg@kbvg.nl](mailto:kbvg@kbvg.nl)

Web: <http://www.kbvg.nl/>

L'organismo centrale può ricevere/comunicare atti a mezzo posta, posta elettronica o telefono nella lingua neerlandese o inglese.

#### Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Le lingue accettate ai fini della compilazione del formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento e il certificato di notificazione o di comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sono le lingue inglese e tedesca.

#### Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

Nei Paesi Bassi, se un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge nazionale.

Se, conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'UE un documento deve essere trattato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di tale paese.

#### Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Le lingue accettate ai fini della compilazione del formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento e il certificato di notificazione o di comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sono le lingue inglese e tedesca.

#### Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

L'importo dell'indennizzo forfettario per i costi dall'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto è fissato a 65 EUR.

#### Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

I Paesi Bassi non si oppongono alla possibilità che uno Stato membro faccia eseguire la notificazione o la comunicazione diretta di atti giudiziari a soggetti che si trovano nei Paesi Bassi, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari.

#### Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

È ammessa la notificazione diretta ai sensi dell'articolo 15 del regolamento tramite ufficiale giudiziario a soggetti in soggiorno nei Paesi Bassi.

#### Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, nei Paesi Bassi i giudici possono pronunciarsi, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Una domanda di proroga di un nuovo termine ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento è ricevibile se presentata entro un anno a decorrere dal giorno della pronuncia.

■ Ultimo aggiornamento: 17/02/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano

state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.